

ORDINANZA N. 50

DEL 18/06/2010

Oggetto: Divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18.

I L S I N D A C O

PREMESSO che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini le quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione delle sostanze alcoliche, si aggirano nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e, non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro;

CONSIDERATO che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

VISTA la normativa vigente con la quale il legislatore ha cercato di eliminare o quanto meno ridurre la consumazione di bevande alcoliche ai minori ed in particolare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 di cui all'art. 689 del codice penale e il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'art. 87 del TULPS;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

SENTITI i rappresentanti delle Associazioni di categoria in data 9/06/2010;

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 689 del Codice Penale;
VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
VISTO l'art. 13 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30;
VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa è fatto tassativo divieto di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, negozi e supermercati di qualsiasi tipo, nonché in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali viene rilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione, ai minori di anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione.

Tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

I predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori.

I titolari dei pubblici esercizi, negozi e gli organizzatori di manifestazioni devono provvedere a porre in essere apposito avviso agli utenti.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 500,00.

La determinazione della cifra obblabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Municipale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6bis della legge 24/07/2008, n.125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene preventivamente comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DISPONE

che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto;
- venga trasmessa alla locale ASUR e alle Associazioni di categoria;
- venga altresì trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

IL SINDACO
Giovanni Gaspari